

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 01/03/2021

In questo giorno 01 del mese di marzo dell'anno 2021, alle 19.00 in modalità di videoconferenza tramite Google Meet in osservanza delle restrizioni sanitarie causate dal Covid, i soci dell'Associazione

BERGAMO CAMPER CLUB APS si collegano per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Nuovo Statuto

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Brivec Francesca,

la quale preso atto

- ☐ della regolarità della convocazione;
- ☐ che sono presenti i Soci (come da foglio presenze e fotografie allegate)
- ☐ che sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo (come da foglio presenze e fotografie allegate)

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario.

Udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama il Sig. Pala Luciano che accetta, a fungere da Segretario.

La Presidente prende la parola ed informa i partecipanti all'Assemblea che il Consiglio Direttivo propone la modifica dello Statuto (già inviato ai soci tramite e mail del 16 febbraio 2021) in base alle ultime direttive per il terzo settore. Chiede ai Soci eventuali commenti. Non ci sono osservazioni a riguardo. i Soci approvano all'unanimità le modifiche e chiedono alla Presidente di poter iscrivere l'associazione al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore).

Nessuno altro chiede la parola, pertanto l'Assemblea viene tolta alle h 19,55, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 02/3/2021

Al n° 359

Serie 3e

Importo atto prete

Il Presidente
Ariano

Il Presidente

Brivec Francesca

Il Segretario

Luciano Pala

STATUTO BERGAMO CAMPER CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto degli articoli 14-42, 36 del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **BERGAMO CAMPER CLUB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** in forma ridotta **BERGAMO CAMPER CLUB APS** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **via Locatelli, 1 nel Comune di Seriate (Bg)**. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune di riferimento non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

L'associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione secondo quanto previsto dal DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
- parità tra i sessi

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali compreso il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono stabiliti internamente dai consiglieri durante la prima riunione utile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni (gli Associati non sono discriminati in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche). L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 – art 5 Dlgs 117/2017 comma 1 lettera e. Nella fattispecie
 - promuovere attività informative su come praticare il turismo a diretto contatto e nel rispetto della natura;
 - aiutare a risolvere le problematiche dei camperisti per una completa, sicura e piacevole vita all'aria aperta promuovendo i comportamenti più consoni e le conoscenze tecniche più importanti nel rispetto dell'ambiente esterno;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - art 5 Dlgs 117/2017 comma 1 lettera i. Nella fattispecie
 - intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore per favorire la maggiore diffusione possibile della vita con i veicoli ricreazionali (camper, roulotte e simili);
 - promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico anche attraverso la pubblicazione di un notiziario (cartaceo oppure online) e l'invio di news periodiche per i propri soci
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - art 5 Dlgs 117/2017 comma 1 lettera k. Nella fattispecie
 - sviluppare l'organizzazione di singole proposte di viaggi itineranti favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
 - organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale promuovendo l'aggregazione tra propri soci e quelli appartenenti ad altre associazioni con le medesime finalità;
 - promuovere gli impianti di aree di sosta, parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
 - stimolare l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e favorire la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.

L'Associazione si prefigge inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i soci e verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Altresì l'associazione può

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- organizzare di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, proiezioni e convegni;

- partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero dei soci è illimitato.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Per essere ammessi a soci dell'Associazione occorre presentare **domanda (predisposta appositamente)** al **Consiglio Direttivo**.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro quindici giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto ad acquisire gli stessi diritti e doveri senza distinzione tra le categorie dei soci e a frequentare la sede sociale e eventuali unità locali secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in 2 categorie:

- **fondatori**: sono coloro che originariamente hanno fondato l'associazione e vengono iscritti nel libro soci come primi iscritti;
- **ordinari**: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi e che dopo il versamento della quota associativa vengono iscritti, a cura Segretario, sul libro soci.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. L'ammissione a Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Birec

Luca Pala



ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno i seguenti

DIRITTI

- eleggere gli organi associativi (membri del Consiglio Direttivo e Presidente) e di essere eletti, purché maggiorenni e purché iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione (escluse le spese di trasporto) e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- partecipare e votare in Assemblea purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa. Per i soci minorenni il voto sarà espresso dal genitore che esercita la patria potestà oppure da chi ne fa le veci. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può essere delegato a rappresentare massimo un socio
- Ricevere la tessera sociale ed eventuali pubblicazioni

DOVERI

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo e competenze statuarie, oltre che tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, che con altri enti, che con terzi e garantire l'effettività della partecipazione all'Associazione
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Direct.

Lucaio Dela

ART. 8 - (Qualità di volontario)

- L'Associazione si avvale dell'aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli Associati volontari non occasionali, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- morosità se la quota annuale non risulta essere stata versata entro l'anno solare;
- gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi direttivi;
- danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'associazione.
- La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio escluso può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo **entro entro trenta giorni** dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intransmissibili mortis causa o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo
- Presidente,
- Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro degli associati

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare un solo altro **associato**.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale

Gli associati hanno diritto di voto purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; per i soci minorenni il voto sarà espresso dal genitore che esercita la patria potestà oppure da chi ne fa le veci

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare **almeno 10 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone che saranno svolte a scrutinio segreto.

Le assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza (causa lontananza dei soci per pandemie, epidemie o perché all'estero) tra i soci purché sia possibile verificare l'identità dei membri.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il presidente dell'Associazione
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

B. B. B.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore massimo di una delega. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Eventuali modifiche allo statuto vengono approvate con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti a libro soci e con il voto deliberato dalla maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio viene approvato con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Verbalizzato

L'organo di amministrazione è composto da numero **minimo di tre e massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati**. Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. Al suo interno si sceglieranno le figure del Vicepresidente, del Segretario e/o Tesoriere e dei Consiglieri.

Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica per **cinque anni** e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richieda per iscritto) mediante comunicazione scritta – inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza – tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con comunicazione formale da inviarsi i 2 (due) giorni antecedenti la convocazione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto al Presidente che deve procedere alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Di competenza del Consiglio Direttivo sono:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- Determinare l'ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento;
- Decidere ammissione o esclusione degli Associati;
- Redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio) e preventivo;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- Nominare Segretario, Tesoriere ed eventuali altre cariche;

Le delibere sono prese a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata nei tempi indicati dall'art. 11 l'assemblea straordinaria

per la elezione del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - (Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Il Segretario e il Tesoriere)

IL SEGRETARIO

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo, cura e coordina l'operatività dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vicepresidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l'associazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
- il registro dei volontari

IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, ma non tra Segretario e Tesoriere.

ART. 18 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da tre membri di cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dura in carica tre anni.

ART. 19 – (Libri sociali dell'associazione)

I libri sociali obbligatori sono:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Associati;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo (se eletto).
4. Il registro dei volontari

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- eventuale attività commerciale
- attività di raccolta fondi;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio e terminando il trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Il bilancio consuntivo sarà redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa fino al valore di €220.000. Il Consiglio Direttivo, in caso di esercizio di attività secondarie e strumentale documenterà tale tipo di attività nel consultivo.

Si compone di

Si compone del

- Bilancio Economico e Patrimoniale (o del Rendiconto Economico Finanziario nei casi previsti dal DLgs 117/2017 delle cosiddette Aps minori) completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione (se necessaria) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Entro il 30/06 dell'anno successivo il Presidente dovrà depositare presso il RUNTS i rendiconti economico/finanziario consuntivo e preventivo approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati

ART. 23 – (Avanzi di gestione)

1. All'associazione è vietato distribuire, in nessun caso, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 24 – (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 25 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 (la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli Associati iscritti a Libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa e la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti degli stessi). In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 dopo aver udito il parere del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).
L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede sociale l'associazione.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente Diino Francesco

Il Segretario Maria De La

